



# Comune di Venaus

*Provincia di Torino*

Via Roma 4 – c.a.p. 10050 - ☎ 0122 505001 - 📠 0122 50385  
Partita Iva: 01865850018

[www.comune.venaus.to.it](http://www.comune.venaus.to.it) - [info@comune.venaus.to.it](mailto:info@comune.venaus.to.it)  
posta elettronica certificata: [comune.venaus@legalmail.it](mailto:comune.venaus@legalmail.it)

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Num. 26 del 05.07.2013

OGGETTO: TARES - APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO E  
TARIFFARIO; DEFINIZIONE DELLE RATE DI ACCONTO E SALDO PER  
L'ANNO 2013.

Punto n. \_\_\_\_

Seduta \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ ore \_\_\_\_\_

PRESENTI: \_\_\_\_\_

ASSENTI: \_\_\_\_\_

Note:

---

---

---

---

# COMUNE DI VENAUS

PROVINCIA DI TORINO

Proposta n. 26 del 05.07.2013

Oggetto: TARES - APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO E TARIFFARIO; DEFINIZIONE DELLE RATE DI ACCONTO E SALDO PER L'ANNO 2013.

## PARERI

Per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. 18/08/2000 n. 267 vengono espressi i seguenti pareri sulla proposta di deliberazione avente ad oggetto :

### AREA FINANZIARIA E TRIBUTI

Parere di regolarità tecnica ( verifica della conformità alla normativa tecnica in materia ) :

Favorevole

Venaus li, 08.07.2013

IL RESPONSABILE DELL' AREA  
Lombardi Marco

---

### AREA FINANZIARIA

Parere di regolarità contabile :

Favorevole

Venaus li, 08.07.2013

IL RESPONSABILE DELL'AREA  
Lombardi Marco

### PREMESSO CHE :

Con l'articolo 14 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 e s.m.i., è stato istituito, a decorrere dal 1 gennaio 2013, il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, con soppressione di tutti i prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza;

In virtù delle predette disposizioni, con decorrenza dal 1 gennaio 2013, cessa di avere applicazione nel Comune di VENAUS :

la TARSU (Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 13 novembre 1993, n° 507);  
(5%) l' ADDIZIONALE ex-ECA;

(5%) la MAGGIORAZIONE ADDIZIONALE ex-ECA (con art. 3, commi 24 ss., della legge n. 549/1995, è stata devoluta ai Comuni a copertura dei maggiori oneri sostenuti per lo smaltimento rifiuti a seguito della contestuale istituzione del tributo speciale per il conferimento in discarica);

Resta invece confermata l'applicazione tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo, esclusa la maggiorazione di cui al comma 13 (maggiorazione pari a 0,30 euro per metro quadrato, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni);

DATO ATTO CHE:

Il nuovo tributo si articola in due componenti:

la componente rifiuti, destinata a finanziare i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento;

la componente servizi, destinata a finanziare i costi dei servizi indivisibili del Comune, determinata sotto forma di maggiorazione della tariffa della componente rifiuti del tributo, come disciplinata dall'articolo 14, comma 13 del Decreto Legge 201/2011;

PRECISATO che la disciplina per l'applicazione del tributo è attribuita, ai sensi dell'art. 14, comma 22 del Decreto Legge 201/2011, al Consiglio Comunale cui compete l'adozione di apposito regolamento ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. 446/1997; il Regolamento per la gestione del nuovo tributo "TARES" sarà approvato successivamente, potendosi operare "nelle more dell'adozione del regolamento";

RICHIAMATO il disposto di cui all'art. 10, comma 2) del D.L. 35/2013 (convertito con L. 6 giugno 2013, n. 64), che testualmente recita:

"comma 2. Per il solo anno 2013, in materia di tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, in deroga a quanto diversamente previsto dall'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, operano le seguenti disposizioni:

a) la scadenza e il numero delle rate di versamento del tributo sono stabilite dal comune con propria deliberazione adottata, anche nelle more della regolamentazione comunale del nuovo tributo, e pubblicata, anche sul sito web istituzionale, almeno trenta giorni prima della data di versamento;

b) ai fini del versamento delle prime due rate del tributo, e comunque ad eccezione dell'ultima rata dello stesso, i comuni possono inviare ai contribuenti i modelli di pagamento precompilati già predisposti per il pagamento della TARSU o della TIA 1 o della TIA 2, ovvero indicare le altre modalità di pagamento già in uso per gli stessi prelievi. I pagamenti di cui al periodo precedente, sono scomputati ai fini della determinazione dell'ultima rata dovuta, a titolo di TARES, per l'anno 2013;

c) la maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro quadrato è riservata allo Stato ed è versata in unica soluzione unitamente all'ultima rata del tributo, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché utilizzando apposito bollettino di conto corrente postale di cui al comma 35 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 201 del 2011;

d) .....

e) .....

f) i comuni non possono aumentare la maggiorazione standard di cui alla lettera c);

g) i comuni possono continuare ad avvalersi per la riscossione del tributo dei soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

2-bis. Le disposizioni del comma 2 trovano applicazione anche nel caso in cui il comune prevede l'applicazione di una tariffa con natura corrispettiva, in luogo del tributo, ai sensi del comma 29 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.<sup>(34)</sup>

2-ter. I comuni possono continuare ad avvalersi per la riscossione dei tributi dei soggetti di cui all'articolo 7, comma 2, lettera qq-ter), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, anche oltre la scadenza del 30 giugno e non oltre il 31 dicembre 2013";

DATO ATTO che si rende necessario procedere:

all'approvazione del piano economico finanziario per l'anno 2013, redatto dal gestore del servizio "Soc. A.C.S.E.L spa", approvato con proprio atto deliberativo dall'autorità d'ambito "C.A.DO.S." ed allegato alla presente deliberazione quale "allegato 1";

all'approvazione del piano tariffario per la riscossione del tributo "TARES", come dettagliatamente indicato nell'allegato alla presente deliberazione quale "allegato 2";

DATO ATTO infine che, in base al DL 35/2013 "norme transitorie" 2013, il comune può adottare una delibera consiliare con la quale viene stabilita:

- 1) la modalità di gestione del tributo;
- 2) la modalità di riscossione

- 3) il numero rate e scadenze, con la possibilità di inviare ai contribuenti gli avvisi di pagamento, calcolati con le tariffe e gli imponibili Tarsu o Tia del 2012, riguardanti le prime due rate e comunque con esclusione dell'ultima;

PRECISATO che il tributo assicura la copertura integrale dei costi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati agli urbani, attività espressamente qualificata di "pubblico interesse" comprendente la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti stessi, svolta in regime di privativa secondo le previsioni del codice ambientale sull'intero territorio comunale;

in conformità alle previsioni normative, il tributo può essere versato in rate, a titolo di acconto, commisurate alle tariffe del previgente regime di prelievo, rinviando all'ultima rata, relativa al 2013, il conguaglio tariffario a seguito dell'approvazione delle tariffe stabilite secondo il metodo normalizzato di cui al D.P.R. n. 158/1999, nonché il pagamento della maggiorazione sui servizi indivisibili;

a tutela del contribuente è previsto che la deliberazione di definizione delle rate e delle scadenze sia adottata e pubblicata dal Comune, anche sul sito web istituzionale, almeno trenta giorni prima della data di versamento;

PRECISATO pertanto che, con il presente provvedimento, in considerazione della necessità di allineare le tempistiche di incasso del tributo a quelle di liquidazione del servizio di gestione dei rifiuti, vengono qui definite per l'anno 2013 le scadenze e le modalità di versamento del tributo;

RICHIAMATO il disposto di cui all'art. 10 comma 2) del D.L. 35/2013 e ritenuto, pertanto, di stabilire che i versamenti avvengano con le seguenti modalità ed in numero di tre rate scadenti mesi di:

- 1^ RATA "acconto", scadenza 31.08.2013

l'importo relativo al primo trimestre di quanto dovuto applicando alle superfici occupate le tariffe vigenti al 31.12.2012 ai fini TIA/TARSU, oltre il tributo provinciale;

La scadenza di versamento della 1^ rata non potrà comunque essere stabilita prima di trenta giorni dalla avvenuta pubblicazione sul sito ministeriale e sul sito web istituzionale;

- 2^ RATA "acconto", scadenza 31.10.2013

"l'importo relativo al secondo trimestre di quanto dovuto applicando alle superfici occupate le tariffe vigenti al 31.12.2012 ai fini TIA/TARSU, oltre il tributo provinciale;

- 3^ RATA "saldo/conguaglio", scadenza 31.12.2013

La rata di saldo/conguaglio viene calcolata sulla base dell'importo annuo dovuto a titolo di TARES 2013, tenuto conto delle tariffe definitive stabilite con apposita delibera Comunale, dal quale saranno scomputati i pagamenti delle rate in acconto.

Alla stessa scadenza della rata di saldo/conguaglio, in aggiunta all'importo complessivo del tributo, il contribuente sarà tenuto al versamento, in unica soluzione, della maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro quadrato a favore dello Stato, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché utilizzando apposito bollettino di conto corrente postale di cui al comma 35 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 201, del 2011;

il versamento delle 2 rate in acconto, sarà effettuato con le stesse modalità in essere per la Tarsu e cioè a mezzo di bollettino postale denominato "Tarsu";

il versamento della 3^ rata di saldo/conguaglio, avente scadenza dicembre 2013, dovrà essere effettuato esclusivamente al comune, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili;

VISTO il Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani anno 2013 (allegato 1);

VISTO il Piano Tariffario per la riscossione del tributo T.A.R.E.S. (ALLEGATO 2);

RILEVATO che la presente deliberazione ha ottenuto i pareri di cui all'art. 153, comma 5, della TUEL ( Dlgs 267/2000) e precisamente:

– di regolarità tecnico – contabile da parte del Responsabile dell'Area Finanziaria / Tributi;

Segue il dibattito così sintetizzabile:

Si procede quindi alla votazione in forma palese per alzata di mano che dà il seguente esito:

presenti:	n.
votanti:	n.
voti favorevoli:	n.
voti contrari:	n.

## **DELIBERA**

di richiamare la premessa a formare parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

di approvare piano economico finanziario per l'anno 2013, redatto dal gestore del servizio "Soc. A.C.S.E.L spa", approvato con proprio atto deliberativo dall'autorità d'ambito "C.A.DO.S." ed allegato alla presente deliberazione quale "allegato 1";

di approvare il piano tariffario per la riscossione del tributo "TARES", come dettagliatamente indicato nell'allegato alla presente deliberazione quale "allegato 2";

. di definire per l'anno 2013 il versamento in numero TRE rate scadenti mesi di :

- 1^ RATA "acconto", scadenza 31.08.2013

l'importo relativo al primo trimestre di quanto dovuto applicando alle superfici occupate le tariffe vigenti al 31.12.2012 ai fini TIA/TARSU, oltre il tributo provinciale;

La scadenza di versamento della 1^ rata non potrà comunque essere stabilita prima di trenta giorni dalla avvenuta pubblicazione sul sito ministeriale e sul sito web istituzionale;

- 2^ RATA "acconto", scadenza 31.10.2013

"l'importo relativo al secondo trimestre di quanto dovuto applicando alle superfici occupate le tariffe vigenti al 31.12.2012 ai fini TIA/TARSU, oltre il tributo provinciale;

- 3^ RATA "saldo/conguaglio", scadenza 31.12.2013

La rata di saldo/conguaglio viene calcolata sulla base dell'importo annuo dovuto a titolo di TARES 2013, tenuto conto delle tariffe definitive stabilite con apposita delibera Comunale, dal quale saranno scomputati i pagamenti delle rate in acconto.

Alla stessa scadenza della rata di saldo/conguaglio, in aggiunta all'importo complessivo del tributo, il contribuente sarà tenuto al versamento, in unica soluzione, della maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro quadrato a favore dello Stato, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché utilizzando apposito bollettino di conto corrente postale di cui al comma 35 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 201, del 2011;

di stabilire che il versamento delle 2 rate in acconto, sarà effettuato con le stesse modalità in essere per la Tarsu e cioè a mezzo di bollettino postale denominato "Tarsu";

il versamento della la rata di saldo/conguaglio, avente scadenza dicembre 2013, dovrà essere effettuato esclusivamente al comune, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili;

di nominare quale responsabile della gestione del nuovo tributo T.A.R.E.S.", il funzionario responsabile del servizio tributi del Comune di Venaus, Sig. Lombardi Marco e contestualmente di fornire indirizzo al Responsabile stesso di attenersi agli indirizzi operativi e funzionali stabiliti con il presente atto deliberativo;

di dare atto che con successivo provvedimento saranno approvate le tariffe, comunque entro il termine per l'approvazione dei bilanci di previsione, attualmente previsto per il 30.09.2013.

## SUCCESSIVAMENTE

Il Consiglio comunale con una seconda distinta votazione che dà il seguente esito:

presenti:	n.
astenuti:	n.
votanti:	n.
voti favorevoli:	n.
voti contrari:	n.

## DELIBERA

Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi di legge.

---

Allegato 1: piano economico finanziario

Allegato 2: piano tariffario

# Comune di VENAUS (TO) PIANO ECONOMICO FINANZIARIO ANNO 2013

**IN EURO (I.V.A. inclusa)**

<b>COSTI</b>	<b>PARTE FISSA</b>	<b>PARTE VARIABILE</b>	<b>TOTALE</b>
CSL – Costi di spazzamento e lavaggio delle strade	0,00		<b>0,00</b>
CARC – Costi amministrativi dell'accertamento, della riscossione e del contenzioso	2.250,00		<b>2.250,00</b>
CGG – Costi generali di gestione (compresi quelli relativi al personale in misura non inferiore al 50% del loro ammontare)	18.293,53		<b>18.293,53</b>
CCD – Costi comuni diversi	2.412,80		<b>2.412,80</b>
AC – Altri costi operativi di gestione	0,00		<b>0,00</b>
CK – Costi d'uso del capitale (ammortamenti, accantonamenti, remunerazione del capitale investito)	698,54		<b>698,54</b>
CRT – Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani		22.429,84	<b>22.429,84</b>
CTS – Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani		26.300,11	<b>26.300,11</b>
CRD – Costi di raccolta differenziata per materiale		20.580,11	<b>20.580,11</b>
CTR – Costi di trattamento e riciclo, al netto dei proventi della vendita di materiale ed energia derivante dai rifiuti		-2.474,42	<b>-2.474,42</b>
<b>TOTALE</b>	<b>23.654,87</b>	<b>66.835,64</b>	<b>90.490,51</b>
	26,14%	73,86%	100,00%

PERCENTUALE COPERTURA

100%

## Allegato n. 2

### Comune di VENAUS (TO) PIANO TARIFFARIO ANNO 2013

Ai fini della determinazione della tariffa, il presente "piano tariffario" si articola come di seguito indicato, sulla base di quanto disposto dal D.P.R. 158/99. La tariffa sarà composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione. Le voci di costo da coprire rispettivamente attraverso la parte fissa e la parte variabile della tariffa sono indicate nell'allegato 1) "piano economico finanziario"; la tariffa verrà inoltre articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica ed applicata sulla base dei coefficienti sotto riportati, per Enti la cui popolazione è inferiore a 5.000 abitanti (come nel caso del Comune di Venaus). In relazione alle "utenze domestiche", i coefficienti tengono conto della composizione numerica del nucleo familiare mentre per le "utenze non domestiche" i coefficienti sono suddivisi in funzione di n. 21 categorie, definite sulla base della differente propensione alla produzione dei rifiuti. Mediante il presente piano tariffario, si raggiunge la percentuale di copertura del costo in misura del 100%.

Riguardo le modalità di calcolo della parte fissa e della parte variabile per le utenze domestiche e non domestiche, si rimanda alle formule contenute negli allegati al D.P.R. 27.4.1999, N. 158, dall'allegato 1 alla tabella 4b. Di seguito si riportano i coefficienti da applicare per le utenze domestiche e per le utenze non domestiche.

Coefficienti DPR 158/99									
----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

#### UTENZE DOMESTICHE

Componenti nucleo famigliare	fissa	Ka (nord)			variabile Kb			
	< 5000 Abitanti		-	-	min	max	med	
Famiglie di 1 componente	0,84				0,60	1,00	0,80	
Famiglie di 2 componenti	0,98				1,40	1,80	1,60	
Famiglie di 3 componenti	1,08				1,80	2,30	2,05	
Famiglie di 4 componenti	1,16				2,20	3,00	2,60	
Famiglie di 5 componenti	1,24				2,90	3,60	3,25	
Famiglie di 6 o più componenti	1,30				3,40	4,10	3,75	
Non residenti o locali tenuti a disposizione	1,08				1,80	2,30	2,05	
Superfici domestiche accessorie	0,84				0,00	0,00	0,00	

#### UTENZE NON DOMESTICHE



Categorie < 5000 abitanti		fissa				variabile			
		min	max	med	ad-hoc	min	max	med	
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,32	0,51	0,42	0,00	2,60	4,20	3,40	
2	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,67	0,80	0,74	0,00	5,51	6,55	6,03	
3	Stabilimenti balneari	0,38	0,63	0,51	0,00	3,11	5,20	4,16	
4	Esposizioni, autosaloni	0,30	0,43	0,37	0,00	2,50	3,55	3,03	
5	Alberghi con ristorante	1,07	1,33	1,20	0,00	8,79	10,93	9,86	
6	Alberghi senza ristorante	0,80	0,91	0,86	0,00	6,55	7,49	7,02	
7	Case di cura e riposo	0,95	1,00	0,98	0,00	7,82	8,19	8,01	
8	Uffici, agenzie, studi professionali	1,00	1,13	1,07	0,00	8,21	9,30	8,76	
9	Banche ed istituti di credito	0,55	0,58	0,57	0,00	4,50	4,78	4,64	
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,87	1,11	0,99	0,00	7,11	9,12	8,12	
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,07	1,52	1,30	0,00	8,80	12,45	10,63	
12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,72	1,04	0,88	0,00	5,90	8,50	7,20	
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,92	1,16	1,04	0,00	7,55	9,48	8,52	
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,43	0,91	0,67	0,00	3,50	7,50	5,50	

15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,55	1,09	0,82	0,00	4,50	8,92	6,71	
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	4,84	7,42	6,13	0,00	39,67	60,88	50,28	
17	Bar, caffè, pasticceria	3,64	6,28	4,96	0,00	29,82	51,47	40,65	
18	Supermercato , pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,76	2,38	2,07	0,00	14,43	19,55	16,99	
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,54	2,61	2,08	0,00	12,59	21,41	17,00	
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	6,06	10,44	8,25	0,00	49,72	85,60	67,66	
21	Discoteche, night club	1,04	1,64	1,34	0,00	8,56	13,45	11,01	